



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per la Formazione
Area Pianificazione e Controllo

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCFORM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. DCFORM-Areall- 0038954 del
18/12/2012

ALLE DIREZIONI CENTRALI
LORO SEDI

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO
SEDE

AGLI UFFICI DI DIRETTA
COLLABORAZIONE DEL CAPO
DIPARTIMENTO
SEDE

AGLI UFFICI DI STAFF CON IL CAPO DEL
CORPO
SEDE

ALLE DIREZIONI REGIONALI
LORO SEDI

AI COMANDI PROVINCIALI
LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimenti note STAFFCNVVF prot. n. 9219 del 27/07/2012 (Direttiva tecnico-amministrativa) e prot. n. 9078 del 24/07/2012 (Direttiva tecnico-sanitaria) inerenti il rilascio/rinnovo delle patenti di guida VF.

In riferimento alle note in oggetto, riguardanti la revisione delle Circolari n. 3 del 01/06/2010 e MI.SA. n. 8 del 23/03/2006, sentito anche il parere dell'Ufficio Sanitario, si trasmettono in allegato i chiarimenti e/o le integrazioni, con la finalità di fornire precisazioni e risposte ai quesiti inoltrati dalle sedi territoriali.

GV

IL DIRETTORE CENTRALE
(AGRESTA)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per la Formazione
Area Pianificazione e Controllo

Precisazioni e chiarimenti alla Direttiva tecnico-amministrativa prot. n°. 9219 del 27/07/2012

Patenti Terrestri Prima Categoria

In caso di richiesta di rilascio/rinnovo della patente di guida VF terrestre di prima categoria per tutto il personale del CNVVF (operativo, volontario, SATI), il certificato medico potrà essere sostituito dall'Attestazione (Allegato F) di cui si allega copia alla presente.

L'Attestazione in questione (allegato F) sostituisce a tutti gli effetti il fac-simile "attestazione libretto sanitario in regola" allegato alla Direttiva Tecnico-Amministrativa; è redatta e firmata dal Medico incaricato di valutare gli accertamenti sanitari inerenti il Libretto individuale sanitario e di rischio (LISER) del personale VF, nonché corredata dal visto del Dirigente responsabile dell'Ufficio.

Può essere rilasciata al personale VF in regola con il LISER e che risulti:

- idoneo al servizio d'istituto senza prescrizioni o limitazioni;
- con visus a occhio nudo non inferiore a 10/10 complessivi e con non meno di 2/10 nell'occhio peggiore ed in assenza di altre alterazioni psico-fisiche e sensoriali ostative alla conduzione di mezzi terrestri della I categoria.

In tutti i casi che non rientrano in quelli sopra specificati, sarà necessario avviare a visita il dipendente, presso gli Enti abilitati indicati al *punto 1)* della Direttiva tecnico-sanitaria, per il rilascio del Certificato medico di idoneità alla conduzione dei mezzi VF.

In caso di rilascio/rinnovo di patente di guida con l'Attestazione (all. F) in sostituzione del Certificato Medico, la validità della patente di guida VF sarà di 5 anni dalla data di rilascio dell'Attestazione.

Qualora dagli accertamenti sanitari di cui sopra scaturisca un'alterazione dei requisiti psico-fisici (necessità di lenti, ex art. 134, causa di servizio, ecc), che possano pregiudicare l'idoneità alla guida, l'ufficio di appartenenza dovrà sottoporre a nuova visita medica il dipendente sempre ai fini dell'idoneità alla conduzione dei mezzi VF.

Certificato Medico (allegato D) e Comunicazione Esito Accertamento (allegato E)

Si specifica che il Certificato Medico (allegato D) e la Comunicazione esito Accertamento Sanitario (allegato E) dovranno essere acquisiti e inseriti nel fascicolo personale del dipendente dal Comando o Ufficio di appartenenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Direzione Centrale per la Formazione
Area Pianificazione e Controllo

Esclusivamente l'allegato E dovrà essere trasmesso, tramite programma Patenti VF Web, all'Ufficio preposto al rilascio/rinnovo della patente (D.C.F. – Area III; Direzione Regionale VVF).

Eliminazione prescrizioni

Nel caso in cui il dipendente sia in possesso di una patente VF Card con prescrizioni e a seguito di nuova visita medica venga accertata la piena idoneità alla guida dei mezzi VF, senza alcuna limitazione, non sarà necessario procedere, come indicato al punto 13.4 della Circolare n. 3 del 10/06/2010, alla distruzione della patente e alla richiesta di duplicato senza limitazione, ma sarà possibile, tramite il programma "Patenti VF Web", aggiornare i dati della patente stessa inserendo la nuova prescrizione NP (Nessuna Prescrizione) con la data di decorrenza e l'allegato E o F. Successivamente l'operatore dell'Area Pianificazione e Controllo della Formazione o della Direzione Regionale competente per territorio stamperà gli aggiornamenti sulla patente VF Card.

Precisazioni e chiarimenti alla Direttiva Tecnico-Sanitaria prot. n° 9078 del 24/07/2012

Enti abilitati al rilascio dei Certificati Medici di idoneità psico-fisica alla conduzione dei mezzi VF

Si ribadisce che gli Enti abilitati al rilascio del Certificato Medico di idoneità psico-fisica per la conduzione dei mezzi terrestri e natanti VF al personale del CNVVF sono quelli indicati al punto 1) della Direttiva.

Per quanto sopra il punto 7.5 della Circolare n° 3 del 01/06/2010 (Testo Unico Patenti Terrestri VF) non è più applicabile.

Validità della patente

La validità della patente VF Card terrestre e nautica è generalmente di cinque anni dalla data di rilascio del Certificato Medico (Allegato D) o dell'Attestazione di cui all'Allegato F, a chiarimento di quanto indicato al punto 4a) della Direttiva.

Nel caso in cui sussiste la prescrizione dell'obbligo di lenti e senza altre limitazioni alla guida in soccorso, la validità delle patenti di guida terrestri VF di seconda, terza e quarta categoria e le patenti nautiche VF non potrà essere superiore a due anni dalla data di rilascio del Certificato Medico (Allegato D).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
 Direzione Centrale per la Formazione
 Area Pianificazione e Controllo

Per quanto sopra il personale in possesso di tali patenti dovrà essere inviato con cadenza biennale alla visita medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica alla conduzione dei mezzi e natanti VF così come previsto al *punto 4b)* della Direttiva tecnico-sanitaria. In questo caso specifico, se il Medico certificatore non indica nell'Allegato "E", la validità limitata a due anni, sarà comunque cura dell'Ufficio di appartenenza inserire nella programma Patenti VF Web il periodo massimo sopra indicato.

Giudizio di idoneità psico-fisica

Nel caso di giudizio di idoneità al servizio d'istituto in forma parziale (ex art. 134 D.Lvo 217/05 e s.m.i.), o di idoneità al transito al Settore Amministrativo, Tecnico e Informatico (S.A.T.I.) del CNVVF, sarà cura dell'Ufficio di appartenenza ritirare le patenti di guida possedute dall'interessato e sospenderlo temporaneamente dalla guida dei mezzi VF.

Il Dirigente dell'Ufficio cui afferisce il lavoratore potrà avviare il dipendente presso le Unità Sanitarie Territoriali R.F.I. territorialmente competenti, per accertare l'idoneità alla guida dei mezzi e natanti VF, previa adeguata motivazione della richiesta di rilascio/rinnovo della patente stessa, corredando l'istruttoria con il verbale della C.M.O., recante la diagnosi che ha comportato il giudizio di idoneità lavorativa parziale (art. 134 D.Lvo 217/05) o assoluta (transito al Settore Amministrativo, Tecnico e Informatico).

Successivamente, in base al giudizio della visita di cui sopra, si potrà procedere all'eventuale restituzione della patente, ovvero alla richiesta di sospensione, revoca o limitazione al soccorso.

Come indicato al *punto 6e)* e al *punto 6f)* della direttiva tecnico-sanitaria, con l'occasione si ribadisce che ulteriori quesiti e richieste inerenti il rilascio/rinnovo del Certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione di mezzi e natanti con targa VF dovranno essere inoltrati alla D.C.F – Area Medicina del Lavoro e Formazione Sanitaria.

L'Ufficio Sanitario, invece, ha competenza specifica nella valutazione dei ricorsi al Capo del C.N.V.V.F. avverso la sospensione o la revoca della patente VF.

IL DIRETTORE CENTRALE
(AGRESTA)



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ATTESTAZIONE

PER IL RILASCIO/RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA TERRESTRE DELLA I CATEGORIA
(DA COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO)

QUALIFICA

COGNOME NOME

ENTE DI APPARTENENZA

IL PREDETTO, SOTTOPOSTO AGLI ACCERTAMENTI SANITARI INERENTI IL LIBRETTO INDIVIDUALE SANITARIO E DI
RISCHIO IN DATA

È IDONEO AL SERVIZIO D'ISTITUTO NEL C.N.VV.F. SENZA PRESCRIZIONI O LIMITAZIONI;
PRESENTA UN VISUS A OCCHIO NUDO NON INFERIORE A 10/10 COMPLESSIVI, CON NON MENO DI 2/10
NELL'OCCHIO PEGGIORE; NON RISULTANO ACCERTATE ALTRE ALTERAZIONI PSICO-FISICHE E SENSORIALI
OSTATIVE AL RILASCIO/RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA DELLA I CATEGORIA.

Luogo e data

IL SANITARIO
(firma e timbro)

VISTO
IL DIRIGENTE VF
(firma e timbro)



.....